



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze

Organo di mediazione ai sensi della LSerFi



Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge federale sui servizi finanziari (LSerFi). Essa prevede che i clienti di fornitori di servizi finanziari possano avviare una procedura di mediazione. I fornitori di servizi finanziari devono pertanto essere affiliati a un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Basi legali

Gli articoli 74 e seguenti della LSerFi prevedono per la risoluzione delle controversie giuridiche insorte tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione.

A tale scopo, i fornitori di servizi finanziari devono affidarsi a un organo di mediazione (art. 77 LSerFi riconosciuto di diritto dal DFF (art. 84 cpv. 1 LSerFi).

Elenco degli organi di mediazione riconosciuti

- **24.06.2020 - Fondazione Ombudsman delle banche svizzere**
Bahnhofplatz 9, 8021 Zürich
www.bankingombudsman.ch 
Aventi diritto: Membri della fondazione
- **24.06.2020 - Ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari**
Bodmerstrasse 7, 8002 Zürich
www.ofdl.ch 
Aventi diritto: Fornitori di servizi finanziari secondo la LSerFi
- **24.06.2020 - Associazione «Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)»**
Talstrasse 20, 8001 Zürich

Postfach 20, 3001 Zurich

www.finos.ch

Aventi diritto: Fornitori di servizi finanziari secondo la LSerFi

■ 24.06.2020 - **Fondazione Ombud Finanza Svizzera**

Bollwerk 21, c/o Etude Peter von Ins, 3011 Bern

ombudfinance.ch

Aventi diritto: Fornitori di servizi finanziari secondo la LSerFi

L'elenco non è esaustivo. Attualmente sono ancora sospeso procedure di riconoscimento. Inoltre vi è ancora la possibilità di presentare domande di riconoscimento.

Disposizione transitoria

I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 95 LSerFi).

Se al momento dell'entrata in vigore della LSerFi non esiste un organo di mediazione adeguato, il termine di affiliazione decorre dal riconoscimento dell'organo di mediazione da parte del DFF (art. 108 OSerFi).

Se per più fornitori di servizi finanziari non esiste un organo di mediazione adeguato, il Consiglio federale ha la facoltà di istituirne uno (art. 84 cpv. 4 secondo periodo LSerFi).

